



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Provincia di Brescia

Verbale n. 03_2025 del 03.04.2025

Oggetto: *Parere al PIAO 2025-2027 - Sottosezione 3.3 PTFP*

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Soiano Del Lago (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (*nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 09.03.2023 per il triennio 2023/2026*), rilascia, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla proposta di deliberazione relativa alla "SOTTOSEZIONE 3.3. ("PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PTFP") DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2026-2027".

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, Legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'Organo di Revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati:

- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, dall'anno 2014, che fissa il limite della spesa del personale nel valore medio del triennio 2011/2013 di tale spesa;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, Legge n. 296/2006;
- l'art. 1, c. 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;

- l'art. 1, c. 762 della Legge n. 208/2015 che conferma le disposizioni in materia di spesa di personale per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

Esaminate le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Considerato che così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta Comunale va ad approvare, ai sensi dell'art. 6, l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2025-2027;

Preso atto dello schema di PIAO allegato alla Proposta di delibera in oggetto;

Analizzata in particolare la Sottosezione 3.3: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in cui viene evidenziato principalmente il rispetto della normativa per quanto attiene i limiti assunzionali ed il limite di spesa del personale per il triennio 2025-2027;

Rilevato, altresì, che il Bilancio di Previsione Finanziaria 2025-2027, approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 10.03.2025 è stato redatto nel rispetto del vincolo di spesa di personale derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

VERIFICATI:

- il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spese per il personale;
- la non sussistenza di condizioni strutturalmente deficitarie;
- il permanere degli equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il D.M. 17 marzo 2020 (Decreto attuativo);
- il D.L. 78/2010;
- il D.L. n. 80/2021;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "SOTTOSEZIONE 3.3. ("PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PTFP") DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2026-2027".

Flero (BS), 03.04.2025

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giuseppe Dell'Erba ()*

() Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*